



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# N. 1514 Cre

2208/08

# IL TRIBUNALE DI TRENTO

v. 380 Ren.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Sabino Giarrusso

Presidente

dott. Dino Erlicher

Giudice relatore

dott. Giulio Adilardi

Giudice

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

IL CASO.it

nella causa iscritta al n. 2208 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2008 promossa

da

rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maseri ed elett. dom.to presso il suo studio in Trento via Brennero n. 167/5

**ATTORE** 

contro

BANCA

**CONVENUTA** 

avente per oggetto: intermediazione finanziaria - nullità contratto e trattenuta dal Collegio in decisione all'udienza del giorno 26.11.2009 sulle seguenti

#### CONCLUSIONI

## ATTORE: "Piaccia al Tribunale di Trento:

in via principale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità, e/o annullabilità dei contratti aventi ad oggetto le obbligazioni di cui è causa con la banca convenuta per inosservanza di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. e stante la violazione degli artt. 21-23 (non esistendo contratto-quadro), 30 d.lgs. 58/98, nonché degli artt. 26-27-28 e 29-44 del Regolamento Consob n. 11522/98, art.

8 Reg. Consob n. 11768/98;

IL CASO.it

m

m

 $\mathbf{C}$ 

01

N

1

In subordine, pronunciare l'annullamento dei contratti in parola ex artt. 1429, 1394 e 1395 c.c.;

Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la banca convenuta alla restituzione all'attore della somma di € 51.319,81 o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;

in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a causa dei comportamenti meglio specificati in atti; danni tutti che si quantificano nella somma di € 51.319,81 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;





in ogni caso, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar.Prof., IVA e CPA come per legge":

CONVENUTA: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

# IL CASO.it

#### Nel merito:

- 1. rigettare integralmente le domande proposte dal signor nei confronti di Banca spa, e comunque ridurre opportunamente le somme a lui spettanti a titolo di restituzione e/o di risarcimento del danno, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 1227 c.c..
- 2. in via riconvenzionale, per il caso di accoglimento delle domande di inesistenza e/o nullità e/o annullamento dell'attore: accertare e dichiarare il diritto di Banca accertare le obbligazioni per cui è causa, nonché a trasferirle dal conto titoli del cliente al proprio portafoglio o comunque, occorrendo, condannando l'attore consegnarli alla società.

#### II - In via istruttoria

# IL CASO.it

- 1. ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
  - all'ufficio clienti di Banca Maria s.p.a. hanno trasmesso a mezzo del servizio "Postel" presso il domicilio del signor in via delle Cinata 15,55000 Dinata la Culta, gli estratti con le risultanze del conto corrente (v. docc. 9-27) cointestato a l'alla canada.
  - 2) vero che il 30.6.2005 e poi a cadenze semestrali, gli addetti all'ufficio clienti di Banca s.p.a. hanno trasmesso

a mezzo del servizio "Postel" presso il domicilio del signor in servizio in servizio del conto titoli 40065051 (docc. 28-34) cointestato a mezzo del conto titoli 40065051 (docc. 28-

- 3) vero che il contenuto del doc.55 di Banca s.p.a. che mi si mostra risponde al vero: e quindi che in conseguenza della detenzione delle obbligazioni "BEI 20/05/20 TV" sono state accreditate al signor cedole per l'importo netto di complessivi € 1.400;
- 4) vero che il contenuto del doc. 56 di Banca s.p.a. che mi si mostra risponde al vero: e quindi che in conseguenza della detenzione delle obbligazioni "Lehman Brothers 22/9/14" e "Lehman Brothers TSY 16/2/17 TV" sono state accreditate al signor cedole per l'importo netto di € 5.101,62;
- vero che il contenuto del doc. 54 di Banca s.p.a. s.p.a. che mi mostra risponde al vero: e quindi che, in data 29.9.2008, le obbligazioni "BE1 20/05/20" venivano comprate da Merril Lynch al prezzo di € 72,875 per ogni € 100,00 di valore nominale originario;
  IL CASO.18
- 6) vero che il contenuto del doc. 48 di Banca s.p.a. che mi si mostra risponde a verità, e che quindi i soggetti partecipanti al collocamento delle obbligazioni "BEI 20/05/20" erano Arendt & Medernach; Linklaters, Lehman Brothers Intl.,



Banca Akros, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citibank NA e Dexia Banque;

- che mi si mostra risponde a verità, e che quindi i soggetti partecipanti al collocamento delle obbligazioni "Lehman Brothers 22/9/14" e "Lehman Brothers TSY 16/2/17 TV" erano Lehman Brothers, MCC s.p.a. e Cassa Lombarda;
- vero che il contenuto dei docc. 46, 47, 49 e 50 di Banca s.p.a. che mi si mostrano rispondono al vero; e che negli stessi sono elencate le valutazioni di merito del credito emesse da S&P e Moody's fino al settembre 2008 con riferimento ai soggetti emittenti delle obbligazioni "BEI 20/05/20", "Lehman Brothers 22/9/14" e "Lehman Brothers TSY 16/2/17 TV" per cui è causa;
- 9) vero che, nel 2005, per le operazioni di compravendita di qualsiasi titolo compreso negli elenchi pubblicati sui giornali e messi a disposizione dei promotori, Banca s.p.a. corrispondeva agli stessi una provvigione pari allo 0,025% del capitale investito; mentre una provvigione pari allo 0,25% del capitale conferito veniva corrisposta dalla società ai promotori

finanziari per le operazioni di sottoscrizione di prodotti finanziari e assicurativi di Banca s.p.a. e/o delle restanti società del Gruppo

Arhiba

- che mi si mostra risponde al vero: e quindi che il 23.6.2005, successivamente al ricevimento dell'ordine 23.6.2005 del signor (doc. 36 di Banca s.p.a. che mi si mostra), l'ufficio titoli di Banca s.p.a. mediante scambio di ordine e conferma avvenuto per via telematica ha acquistato obbligazioni "Lehman B.T. 22.9.14" per un valore nominale di € 15.000,00 da Akros Sim s.p.a. al prezzo unitario di € 99,70;
- che mi si mostra risponde al vero: e quindi che il 24.6.2005, successivamente al ricevimento dell'ordine 24.6.2005 del signor e dell'allegata dichiarazione di conferma 24.6.2005 (docc. 37 e 38 di Banca s.p.a. che mi si mostrano), l'ufficio titoli di Banca s.p.a.



 $\mathbb{E}_{\mathbf{x}}^{(k)} = \mathbb{E}_{\mathbf{x}}^{(k)} = \mathbb{E}$ 

- mediante scambio di ordine e conferma avvenuto per via telematica ha acquistato obbligazioni "Bei 20.05.20" per un valore nominale di oltre € 10.000,00 da Royal Bk Scotland Group Plc al prezzo unitario di € 99,65;
- s.p.a. che mi si mostrano rispondono al vero; ed in particolare che tali doc. 58-60 riportano i dati contenuti nei registri contabili tenuti da Banca s.p.a. in formato elettronico, e specificamente l'elenco delle operazioni di compravendita di obbligazioni "Lehman B.T. 22.9.14", "Lehman TSY 16.12.17" e "Bei 20.05.20" eseguite da Banca IL CASO.it
- 14) vero che immediatamente dopo la ricezione del modulo denominato "richiesta di apertura rapporti" sottoscritto dai signori (v. doc. 6 che mi si mostra) Banca (v. doc. 6 che mi si c.d. "Kit di benvenuto", contenente la lettera di conferma di perfezionamento del contratto di conto corrente e negoziazione e le relative condizioni economiche (v. fac-simile prodotto in giudizio dalla banca quale doc. 65 e che mi si mostra), i primi codici segreti di "banca diretta", due carnet di assegni, una carta bancomat e la guida all'utilizzo della "banca diretta" (v. doc. 8 di Banca Mediolanum s.p.a. che mi si mostra);

- Banca s.p.a. hanno inoltrato a mezzo Postel presso il domicilio dei signori Necesia e (TN), il documento con l'avviso di Offerta Pubblica di acquisto volontaria relativa ai titoli Lehman TSY 16/2/17 prodotta in giudizio dalla banca quale doc. 61 e che mi si mostra;
- - Banca s.p.a. hanno inoltrato a mezzo Postel presso il domicilio dei signori (TN), il documento con l'avviso di Offerta Pubblica di acquisto volontaria relativa ai titoli BEI 20/5/20 prodotta in giudizio dalla banca quale doc. 63 e che mi si mostra

Si indicano a testi:

- entrambi domiciliati presso Banca s.p.a., via
- presso Banca (MI);

  Presso Banca (MI);
- presso Banca (MI); IL CASO it
- presso Banca s.p.a., via palazzo (MI);
- sui capitoli 14-17: il signor la Nasari, presso Banca s.p.a., via signor la Nasari, palazzo s.p.a. (MI)
- disporre CTU contabile intesa ad accertare il valore di mercato delle obbligazioni "BEI" e Lehman Brothers per cui è causa all'ultimo momento utile prima della definizione del presente giudizio
- 5. rigettare le istanze istruttorie tutte proposte dal signor in quanto inammissibili e/o irrilevanti
- III <u>In ogni caso</u>: con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA, CPA 2 % e rimborso forfettario spese ex art. 14 T.P..

Buhila

#### **FATTO E DIRITTO**

di i

fac

fuc

av

di

at

a

Ι

Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni dell'art. 132 cpc e dell'art. 118 disp. att. cpc come modificati con la riforma del processo civile introdotta dalla legge 69/2009.

ha promosso il giudizio con il rito societario nei confronti della Banca spa chiedendo in principalità che fosse accertata la nullità delle operazioni di investimento finanziario effettuate con l'intermediazione della convenuta con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme impiegate; in subordine ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno. L'attore ha dedotto che nel giugno 2005 aveva acquistato a mezzo della banca convenuta titoli Lehman Bros 7 % per nominali euro 15.000,00, titoli Lehman Bros 7 % per nominali euro 25.000,00 e titoli BEI e nominali euro 10.000,00 per un investimento complessivo di euro 51.319,81. Ha sostenuto che dette operazioni non erano state precedute dalla stipula di un contratto-quadro redatto in forma scritta con la conseguente nullità delle singole attività di investimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 58/98. Ha aggiunto che la banca aveva violato gli obblighi comportamentali imposti agli intermediari finanziari dall'art. 21 del TU della finanza (TUF) e dai regolamenti attuativi Consob relativi alle modalità di condotta ispirate a correttezza e diligenza, ai doveri di informazione in modo da agevolare scelte di investimento consapevoli e al divieto di compiere operazioni non adeguate al profilo di rischio dell'investitore o in situazione di conflitto di interesse. Lamentava ancora la violazione del disposto dell'art. 30 del TUF che prevede la nullità dei contratti



di investimento quando nei moduli o formulari manca la specificazione della facoltà di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione degli ordini avvenuta fuori dei locali della banca intermediaria.

Le parti si scambiavano memorie di replica e il giudizio proseguiva finchè, in accoglimento di apposita istanza dell'attore, il giudice relatore con decreto dd. 15.6.2009 fissava l'udienza collegiale rigettando tutte le istanze istruttorie delle parti e disponendo CTU.

Con ordinanza dd. 15.10.2009 il Tribunale revocava la disposta CTU e fissava altra udienza collegiale di discussione all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.

### IL CASO.it

La domanda di declaratoria di nullità delle operazioni di investimento finanziario compiute dall'attore è fondata e va dunque accolta.

Rileva il Collegio che non risulta rispettata la prescrizione dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 (TUF) in ordine alla necessità della stipula per iscritto, a pena di nullità, dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. La banca convenuta ha sostenuto che l'esistenza del contratto-quadro sarebbe rilevabile per tabulas dal modulo sottoscritto dal cliente nel quale si dichiara di aver ricevuto ed esaminato le norme contrattali che regolano i servizi bancari e finanziari compreso il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. La predisposizione del modulo da parte della banca integrerebbe il suo preventivo consenso scritto con la conseguenza che la sottoscrizione da parte del cliente avrebbe prodotto il perfezionamento del contratto.

ne'

fon

su(

co:

att

pr

10

L'assunto non può essere condiviso. E' agevole rilevare che non è stato acquisito agli atti un documento sottoscritto da entrambe le parti che consacra la volontà negoziale e neppure due distinti documenti aventi l'uno il contenuto della proposta e l'altro dell'accettazione. La sottoscrizione unilaterale da parte dell'attore del modulo confezionato dalla banca non equivale al contratto scritto né può sopperire alla mancanza dello stesso.

Ha condivisibilmente affermato la Suprema Corte che "la forma scritta, quando è richiesta "ad substantiam", è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l'estrinsecazione diretta della volontà delle parti di concludere quel determinato negozio; pertanto, al fine di dimostrare l'avvenuta stipulazione di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta "ad substantiam" non sono sufficienti ne' la produzione di un documento che si limiti a riconoscere il fatto storico dell'avvenuta conclusione



ne' la concorde ammissione delle parti che il contratto stesso fu stipulato nella forma scritta." (Cass. 7590/1994 e in senso conforme Cass. 9687/2003).

Alla mancanza del contratto-quadro consegue la nullità dei singoli successivi ordini di acquisto dei titoli impartiti dal cliente alla banca che costituiscono il momento esecutivo del contratto stesso ovvero l'attività di attuazione del programma negoziale contenuto proprio nel contratto di prestazione di servizi d'investimento. Gli ordini di borsa traggono infatti la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto contrattuale. Conseguentemente dalla nullità del contratto di negoziazione deriva la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso e quindi, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, delle operazioni di acquisto dei titoli Lehman Bros e Bei effettuate dall'attore con l'intermediazione della convenuta.

Il rilievo di nullità è assorbente e rende superfluo l'esame delle altre questioni versate in causa dalle parti.

Alla declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto conseguono le obbligazioni restitutorie tenendo conto peraltro della circostanza, dedotta dalla convenuta all'udienza del 26.11.2009 e confermata dalla difesa attorea (v. relativo verbale), dell'avvenuta cessione nelle more da parte del dei titoli Bei con incasso della somma di euro 9.687,68. Ne discende da un lato che tale importo va defalcato da quanto investito dall'attore nelle operazioni contestate pari a complessivi euro 51.319,81 e dall'altro lato che la banca può

Beliefe

26.11.

Dep

trattenere solo i titoli Lehman non essendo più i titoli Bei nella disponibilità del Leonardi.

La Banca di euro 41.632,13 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale (17.6.2008) in applicazione del disposto dell'art. 2033 cod. civ. dovendosi escludere la mala fede della convenuta.

Va altresì riconosciuto il diritto della banca a trattenere i titoli Lehman Bros per cui è causa spostandoli nel suo portafoglio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e sono adeguatamente liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, prima sezione, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità delle operazioni di acquisto dei titoli per cui è causa effettuate da della convenuta; condanna la Banca della spa a pagare a la somma di euro 41.632,13 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale (17.6.2008); dichiara che la banca convenuta ha diritto di trattenere i titoli Lehman Bros per cui è causa trasferendoli nel suo portafoglio; condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di giudizio determinate in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 400,00 per spese euro 1.400,00 per diritti ed il resto per onorari oltre al rimborso delle spese generali secondo tariffa, iva e cna di legge.



Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trento, lì

26.11.2009.

Il Giudice estensore

dott. Dino Erlicher

Il Presidente

dott. Sabinb Giarrusso

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CI Alfonso Fristago (1

Depositata in cancelleria oggi 2 7 FEB. 2010

Il Cancelliere

IL CANCELLISHE CI

